CAMERA DEI DEPUTATI N. 2481

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati IANNIELLO e PISICCHIO

Presentata l'8 novembre 1973

Nuove norme sui concorsi e sulle nomine dei direttori didattici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'VIII Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 10 dicembre 1969, prendeva in esame le due proposte di legge Nannini ed altri (« Modifica alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le nomine e concorsi a posti di direttore didattico in prova », n. 253) e quella da me sottoscritta, vertente sul medesimo oggetto (« Nuove norme sui concorsi e sulle nomine dei direttori didattici », numero 1963). La ricordata Commissione, dopo ampio dibattito, approvava nella seduta del 23 giugno 1970 una proposta di legge, che per le sue scelte sanava, se non tutti, certo i maggiori difetti lamentati da esperti ed operatori del settore, e che le due proposte avevano inteso evidenziare. In particolare, venivano approvati due importanti emendamenti proposti dall'onorevole Maria Badaloni, tendenti rispettivamente a ridurre ad una sola prova di cultura generale le due prove scritte e ad ammettere agli orali coloro che nei precedenti concorsi direttivi avevano superato tale prova con i prescritti 7/10.

In sostanza, poiché l'esperienza aveva abbondantemente dimostrato che il vecchio metro di valutazione, con due prove scritte, rispettivamente di cultura generale e di legislazione scolastica, creava profonde disparità, atteso che le due prove venivano valutate separatamente dalle Commissioni esaminatrici e tagliavano fuori candidati che in una delle due prove (specie in quella di legislazione scolastica) non raggiungevano per decimi di punto il voto richiesto, la Commissione aveva ritenuto più che giusto mantenere la prova di cultura generale e il punteggio previsto (sette decimi), trasferendo la prova di legislazione scolastica all'esame orale. Nello stesso tempo, la Commissione approvava una parziale sanatoria per quei candidati che nei precedenti concorsi direttivi avevano superato le due prove scritte con non meno di sette decimi nella prova di cultura generale.

A questo punto, sembrava che le più controverse questioni sollevate dall'esperienza dei precedenti concorsi a posti di direttore didattico fossero state definitivamente composte. Ma la VI Commissione del Senato, nella seduta del 14 luglio 1971, decideva di stralciare gli articoli 1 e 4 del disegno di legge n. 1283, e precisamente quelli sopra trascritti proposti dall'onorevole Maria Badaloni e approvati dalla competente Commissione della Camera. Tale stralcio veniva motivato dal senatore Zaccaro, in riferimento alle discussioni avvenute in sede referente, « sia perché tali norme dovrebbero eventualmente trovare più opportuna collocazione nel nuovo stato giuridico del personale della scuola sia per

le notevoli perplessità sollevate da una parte sulla proposta abolizione della prova scritta di legislazione scolastica (abolizione giuridica non utile né alla pubblica amministrazione, né alla scuola, né ai candidati), dall'altra sul recupero di candidati di precedenti concorsi direttivi ai fini della loro ammissione alle prove orali del primo concorso direttivo da bandire ».

Ritornato alla Camera dei deputati il disegno di legge così modificato dalla VI Commissione del Senato, la competente VIII Commissione lo approvava, anche per l'impegno assunto dall'onorevole Romita, all'epoca sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, che, a nome del Governo, prendeva impegno di riconsiderare le questioni controverse al momento della discussione del nuovo stato giuridico del personale della scuola.

Di fatto, tale riconsiderazione non è avvenuta. Di più, i risultati delle prove scritte del recente concorso a n. 320 posti di direttore didattico, bandito con decreto ministeriale 25 settembre 1970 hanno riproposto tutti gli annosi inconvenienti lamentati circa l'assoluta inidoneità delle norme vigenti a funzionare da equilibrato criterio di selezione delle reali capacità culturali degli aspiranti. Ancora una volta, un centesimo di punto ha liquidato candidati che soprattutto nella prova di cultura generale avevano dimostrato piena capacità; e taluni di essi soffrono questa esperienza da più anni, avendo sempre superato i 35/50 in una delle due prove, restando tagliati fuori, si ripete, per 1/50 di punto per l'altra prova.

Queste ragioni mi spingono a farmi promotore della presente proposta di legge, composta di due soli articoli, tali e quali erano stati approvati dall'VIII Commissione della Camera dei deputati. Non ho ritenuto di innovare, nemmeno nei dettagli, proprio per muovere da una base già consolidata dal lungo esame compiuto nella precedente legislatura.

Il primo articolo intende stabilire che nei concorsi a posti di direttore didattico le prove, anziché tre (due scritte ed una orale), siano due (una scritta e una orale); e che la prova scritta consista nello svolgimento di un tema di cultura generale. Esso stabilisce inoltre che ogni commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per i titoli e, infine, che l'ammissione all'orale è conseguita dal candidato che abbia riportato nella prova scritta almeno sette decimi, punteggio, come si vede, di tutto riguardo.

Il secondo articolo vuole sanare le incongruenze della legislazione vigente, ammettendo automaticamente alla prova orale del primo concorso direttivo che sarà bandito dopo l'eventuale trasformazione in legge della presente proposta di legge, tutti quei candidati che nei precedenti concorsi direttivi abbiano superato entrambe le prove scritte con non meno di sette decimi nella prova scritta di cultura generale; e ciò, non per regalare niente a nessuno, ma per doverosa perequazione, atteso che l'attuale meccanismo è fonte riconosciuta di ricorrenti ingiustizie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 53 del regio decreto 26 aprile 1928, numero 1297, sono sostituiti dal seguente:

« Gli esami di concorso per la nomina a posti di direttore didattico constano di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale ».

L'articolo 56 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Ogni commissione dispone di dieci punti per la prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci per i titoli.

È ammesso alla prova orale chi ha ottenuto almeno sette decimi nella prova scritta. È iscritto nella graduatoria di merito il candidato che ha ottenuto almeno sei decimi nella prova orale ».

ART. 2.

Alla prova orale del primo concorso direttivo che sarà bandito dopo l'approvazione della presente legge saranno ammessi i candidati che in precedenti concorsi direttivi ordinari abbiano superato le due prove scritte con non meno di sette decimi nella prova di cultura generale.